

COMUNE DI MONTEGIOCO

ART. 01

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI MONTEGIOCO, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO. NELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO E DEI PROPRI REGOLAMENTI.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA ED AUTONOMIA FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI AD ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE I PROPRI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

06. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA DI APPARTENENZA.

ART. 02

TERRITORIO E SEDE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO FRAZIONE PALAZZO E DAI SEGUENTI NUCLEI ABITATI: FABBRICA, FARAVELLA, MONTEGIOCO ALTO, PIAGGIO, PRAGRASSO, CAPANNA, SALICETI E CASE SPARSE, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 5,50 CONFINANTE CON I COMUNI DI AVOLASCA, CERRETO GRUE, MONLEALE, MONTEMARZINO, SAREZZANO.

03. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

04. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

05. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI FRAZIONE PALAZZO.

06. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE: IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 03

SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE HA DIRITTO DI FREGIARSI DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

ALLO STESSO ATTRIBUITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

02. IL COMUNE PUO' UTILIZZARE APPOSITO BOLLO RECANTE LO STEMMA E LA SUA DENOMINAZIONE PER IDENTIFICARE E CERTIFICARE L' AUTENTICITA' DI ATTI PROPRI.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO DI NORMA VIETATI. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPETENTE PER L' AUTORIZZAZIONE.

ART. 04

FINALITA' E COMPITI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO ISPIRANDOSI AI VALORI DELLA COSTITUZIONE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

03. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI PUO' ATTUARE FORME SIA DI COOPERAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, SIA DI COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI.

04. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL' AREA COMUNALE;

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL' AMBIENTE;

D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SERVIZI DI DI FOGNATURA;

E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;

G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;

H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' ED AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;

I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.

05. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE ED I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

ART. 05

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PIEMONTE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA. PARTE STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 06

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 07

ELEZIONE, COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLE ELEZIONI DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 08

SCIOGLIMENTO - SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PER MOTIVI E CON LE PROCEDURE PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 09

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AGLI ATTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 10

FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

03. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

04. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

05. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE RIFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

- PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;

- PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSULTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

07. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO. GLI ASSESSORI ESTERNI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

08. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

09. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 11

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI SONO NOMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA LORO NOMINA, IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

04. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12

FUNZIONI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE, ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

04. SE LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

05. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTONO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

06. I CAPIGRUPPO CONSILIARI, COSI' COME INDIVIDUATI IN SENO AI RISPETTIVI GRUPPI, ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATE DALLA STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDE.

07. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, TRANNE I CASI IN CUI L'ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORIA PER LEGGE.

ART. 13

DECADENZA

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INELEGGIBILITA' DELLE INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;
- PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PROMOSSA DAL SINDACO, DAL PREFETTO, E PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA' SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE.

ART. 14

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DAL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATA AL SINDACO.

02. LA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA SEDUTA.

ART. 15

LA RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL

MINISTERO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O DELLA GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSI, QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 , N. 55 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 16

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

01. PER GLI AMMINISTRATORI, SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 17

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO E IN CASO DI PARITA' IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA; LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. PRESIEDE LE ADUNANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 18

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, INDIVIDUANDO IL CAPOGRUPPO, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 19

RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO

NOMINATI IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 20

COMPOSIZIONE - ELEZIONE - DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DL ASSESSORE N. 02 CITTADINI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO, SALVO QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI. TALE ELEZIONE DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

05. L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

06. LE DIMISSIONI, LE CAUSE DI DECADENZA E DI CESSAZIONE DALLA CARICA DELLA GIUNTA NONCHE' I LORO EFFETTI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

07. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

08. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 21

COMPETENZE

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA RIFERISCE, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 22

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI

SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 23

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE" IL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 10 , 08 COMMA DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L' ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 24

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

02. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI DI SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA SEGUENTE: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL' AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".

03. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 25

COMPETENZE

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

03. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

04. SVOLGE INOLTRE I SEGUENTI COMPITI:

01. ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE:

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;

- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

- COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;

- NOMINA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CUI ALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LEGGE 142/90 , QUALORA IL CONSIGLIO NON PROVVEDA, SENTITI I

CAP-GRUPPO CONSILIARI E CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 36 , COMMA 05 , STESSA LEGGE;

- STIPULA CONTRATTI;

- CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI; SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' CUI PARTECIPA IL COMUNE, SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;

- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;

- COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI UTENTI;

- SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;

- HA FACOLTA' DI DELEGA;

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE,

- FA PERVENIRE AL CONSIGLIERE ANZIANO E AL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

- RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, DA ADOTTARSI DALL'ORGANO COMPETENTE E COMUNQUE NEL RISPETTO DELL'ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

02. ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA:

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI CUI L'ENTE PARTECIPA TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE I REVISORI DEI CONTI COMUNALI ESERCITANO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

03. ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DI LEGGE DI REGOLAMENTO;
- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- ESERCITA I POTERI DI DISCIPLINA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE;
- PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIEDUTA;
- RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;
- HA POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AL VICESINDACO, IL QUALE LO SOSTITUISCE IN VIA PERMANENTE, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO;
- DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI E/O CONSIGLIERI COMUNALI;
- DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
- RICEVE LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA.

04. ATTRIBUZIONI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

05. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA

GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

06. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' CHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

07. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

08. IL "SOSTITUTO" DEL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

09. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETT. A) , B) , C) E D) , NONCHE' DELL' ARTT. 10 DELLA LEGGE 142/90 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE FRAZIONI.

ART. 26

DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;
- PER PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;
- PER SOPRAVVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 27

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN VIA PERMANENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI - UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 28

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA NEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 29

ATTRIBUZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

01. AL SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE. ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A) LA PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO. SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- B) L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- C) L'ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- D) LA LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE, NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI;
- E) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- F) L'ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- G) LA CURA IN QUANTO RESPONSABILE DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI

PROVVEDIMENTI E L'EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I
PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER
L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) LA VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI
UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE
SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) LA SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 30

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI
STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE
DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. FORMULA, SE RICHIESTO, PARERI IN GENERE ED ESPRIME VALUTAZIONI DI
ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL
SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI INIZIATIVA,
COORDINAMENTO, DIRETTIVE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE.

03. AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE.

04. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA IN OSSERVANZA DEGLI
ACCORDI DECENTRATI.

05. AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA
DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

06. ESERCITA LA VIGILANZA DI CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE
AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE, SIA
NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E
FINALE, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DI CONTROLLO E DI GESTIONE.

07. ASSOLVE ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI ED I
SERVIZI DELL'ENTE.

08. PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE, NELLA QUALITA' PREVISTA DALLE
NORME ISTRUTTIVE

02. RICEVE, UNITAMENTE AL SINDACO, LA COMUNICAZIONE DELLA
COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSIGLIARI E DELLA DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI
CAPIGRUPPO.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO.

04. RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI D'ACCESSO ALLE STRUTTURE A
CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO

DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA.

05. PROVVEDE ALL'ATTESTAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI MESSI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO E DELL'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI.

06. ESPRIME SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, I PARERI E RILASCIATA L'ATTESTAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 53 E ALL' ARTT. 55 , 05 COMMA , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

CAPO 02

UFFICI

ART. 33

UFFICI - ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN STRUTTURE ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATE FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. LE STRUTTURE SONO ORGANIZZATE SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'.

03. NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI DEVE ESSERE ASSICURATA L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMOSSI LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPOSTO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

04. L'ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA.

ART. 34

PERSONALE

01. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE:

- E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE D'INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI E LE DETERMINAZIONI ADOTTATE DAL SEGRETARIO COMUNALE IN BASE AL PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVE DELLE STRUTTURE;

- PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL'ESTENSIONE DELL'AREA E DELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE

DEI CITTADINI DELLE UTILITA' SOCIALI PRODOTTE.

02. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

03. IL PERSONALE OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI.

04. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI 15 LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

05. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

06. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE,
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 35

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLE COMUNITA' LOCALI.

02. I SERVIZI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE:

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE
O UNA AZIENDA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE AI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 36

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 37

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.
03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 38

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONE MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 39

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 40

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 41

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 42

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 43

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 44

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DELLA FUNZIONE, IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA,

L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE SPETTA ALLA MEDESIMA. IN PARTICOLARE, L'AFFIDAMENTO DOVRA' RIGUARDARE LE FUNZIONI IN AREA SOCIO-SANITARIA E QUELLE TERRITORIALI DI BASE E DEVE RIGUARDARE UN PUBBLICO SERVIZIO.

02. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PROPRIE.

03. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA', IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

04. IL COMUNE USUFRUIRA', QUALORA POSSIBILE, DELLE PRESTAZIONI TECNICHE ANCHE NEL CAMPO DELL'INFORMATIZZAZIONE, RESE DAI COMPETENTI UFFICI DELLA COMUNITA' MONTANA, FORMALIZZANDO LE RELATIVE PROCEDURE NELLE FORME INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE.

TITOLO 04

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 45

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO AL COMPONENTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, UN REVISORE.

02. IL REVISORE E' SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE.

03. ESSO DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE SALVO INADEMPIENZE. LA SUA RIELEZIONE E CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 46

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI REVISORI

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE - SENZA DIRITTO DI VOTO - ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE E' RICHiesto. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA (ARTT. 1710 CODICE CIVILE) E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. SARANNO DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

06. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' SONO REGOLATE DALLA LEGGE. PARTE FUNZIONALE

TITOLO 01

FORME COLLABORATIVE

ART. 47

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI E LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 48

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON GLI ATRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIE DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 47 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. LA CONVENZIONE E LO STATUTO SONO APPROVATI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO.

05. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 49

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE. UNIONI

DI COMUNI CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.
02. IL COMUNE PUO' PROPORRE LA TRASFORMAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE IN UNIONE DI COMUNI IN PREVISIONE DELLA FUSIONE DEI COMUNI COSTITUENTI TALI ENTI.

ART. 50

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCENTRANDO I PROPRI OBBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 51

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 52

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARNE MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO I TERMINI STABILITI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO I TERMINI STABILITI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE, IN OGNI CASO, ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL 01 COMMA HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 53

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO, A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 54

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 53 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE ALL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.
03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE NEL TERMINE STABILITO DAL REGOLAMENTO.
04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 55

PROPOSTE

01. IL 10% DEI CITTADINI ELETTORI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO IL TERMINE STABILITO DAL REGOLAMENTO ALL'ORGANO COMPETENTE. CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.
02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO IL TERMINE STABILITO DAL REGOLAMENTO.
03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.
04. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEI SINGOLI O ASSOCIATI DEBONO ESSERE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

CAPO 02

ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 56

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 59 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO

L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME
DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.
02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL
CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 57

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER
I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE
OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI
SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE
DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE
STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI
INTERESSATI.

ART. 58

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI,
ANCHE SU BASE DI FRAZIONI.

02. DETTI ORGANISMI SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O
PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO
PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 59

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO
ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA
FINANZIARIA-PATRIMONIALE SIA TECNICO-PROFESSIONALE-ORGANIZZATIVA.

ART. 60

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI
ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I
RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

ART. 61

REFERENDUM CONSULTIVI

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI, INDETTI DAL CONSIGLIO
COMUNALE E CONVOCATI DAL SINDACO, IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA
COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI
VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI

STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO TRIENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DI REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- A) IL 25 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;
- B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

05. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.

06. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

07. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

08. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE SCATURITE DA REFERENDUM PROMOSSO DAL CORPO ELETTORALE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

09. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA

DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGION D'ESSERE O SUSSISTANO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

10. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 62

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 63

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI. DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 , LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 64

MEZZI E PREROGATIVE

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICACIA, IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO E' QUELLO DI SEGNALARE AD ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI, OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI

03. TALI "SEGNALAZIONI" PUO' EFFETTUARLE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI

05. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

06. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

07. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHiesto L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI DI PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI. GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.

08. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

09. TUTTI I RESPONSABILI DEL SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA

COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

10. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE PROVVEDE ANCHE PER LE ATTREZZATURE D'UFFICIO E PER QUANTO ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

ART. 65

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. RESTA IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

03. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

04. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 66

INELEGGIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

- CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

- I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI,

- I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

- I MINISTRI DI CULTO;

- GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

- CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

- CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI AL 04 GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTE DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSA CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO A MAGGIORANZA DI 2/3 DI CONSIGLIERI ASSEGNATI SU PROPOSTA DI 1/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL

CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO, CON LA
MAGGIORANZA DI CUI SOPRA.

ART. 67

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO LA RELAZIONE
SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE
DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E
FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E
L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE IN CUI SI
APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI
URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO FARNE
RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 68

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO, AL MOMENTO DELLA NOMINA VIENE ASSEGNATA UNA
INDENNITA' MENSILE OLTRE ALL'EVENTUALE RIMBORSO DELLE SPESE
DEBITAMENTE DOCUMENTATE.

ART. 69

DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA'
MONTANA, E D'ACCORDO CON ALTRI COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE,
CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ED
ASSOLVA LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DEI MEDESIMI
COMUNI, SECONDO I RISPETTIVI STATUTI.

02. IN TALE IPOTESI L'INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO
VIENE DETERMINATA DALLA COMUNITA' MONTANA E RIPARTITA TRA I
COMUNI INTERESSATI. PARTE FINANZIARIA

TITOLO 01

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 70

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL
COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU
CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA ALTRESI' AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE
IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE
AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA
LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI A O SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PROVVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 71

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI UNIFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA NONCHE' DAL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI

SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ASSENZA DI RESPONSABILE.

ART. 72

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA

GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

CAPO 02

PROPRIETA' COMUNALE

ART. 73

BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI, INDISPONIBILI O DISPONIBILI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 74

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE IL MERCATO E IL CIMITERO.

04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

05. ALLA CLASSIFICAZIONE E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 75

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NELL' ARTT. 826 , COMMA 03 DEL CODICE CIVILE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE NON RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI. NORME FINALI

ART. 76

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 30% DEI CITTADINI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA

POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 77

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI ELETTORI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 55 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE A PRETORIO DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 78

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 79

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE

LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.